

VALVITAL S.p.A.

Modello 231 di Organizzazione e di Gestione

Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231

Approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera assembleare

del 22/07/2014

Presidente

Segretario

PARTE GENERALE

1. **IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001**.....pg.6
 - 1.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società e associazioni
 - 1.2 Azioni da parte della Società che il Decreto considera esimenti dalla responsabilità amministrativa
2. **SANZIONI APPLICABILI**.....pg.12
3. **MODELLO 231 ADOTTATO DALLA SOCIETA'**.....pg.12
 - 3.1 Descrizione della Società "VALVITAL S.p.A."
 - 3.2 Motivazioni della Società all'adozione del Modello 231 di Organizzazione e Gestione
 - 3.3 Finalità del Modello 231
 - 3.4 Struttura del Modello 231
4. **CODICE ETICO**.....pg.19
5. **ORGANISMO DI VIGILANZA**.....pg.20
 - 5.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza
 - 5.1.1 Requisiti dell'Organismo di Vigilanza
 - 5.1.2 Modalità di Nomina e di Revoca, durata in carica
 - 5.2 Funzioni, compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza
 - 5.3 L'attività di *reporting* dell'Organismo di Vigilanza verso altri organi aziendali
 - 5.4 - Obblighi di informazioni nei confronti dell'Organismo di Vigilanza
 - 5.5 - Raccolta e conservazione delle informazioni

6. SISTEMA DISCIPLINARE.....pg.28

6.1 Funzione del sistema disciplinare

6.2 Sanzioni

6.2.1 - Sanzioni nei confronti dei dipendenti

6.2.2 - Misure nei confronti di dirigenti (o responsabili di “aree aziendali”)

6.2.3 - Misure nei confronti di Amministratori e Sindaci

6.2.4 - Misure nei confronti di collaboratori, consulenti, partner e fornitori

6.3 Procedimento per l’irrogazione delle sanzioni

7. FORMAZIONE E INFORMATIVA.....pg. 34

7.1 Formazione del personale

7.2 Personale Dirigente e con funzioni di rappresentanza

7.3 Altro personale

PARTE GENERALE

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

1.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società e associazioni.

Con il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, recante la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300*" (di seguito il "Decreto"), entrato in vigore il 4 luglio successivo, si è inteso adeguare la normativa italiana, in materia di responsabilità delle persone giuridiche, alle Convenzioni internazionali sottoscritte da tempo dall'Italia, in particolare la *Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995* sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, la *Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997* sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della Comunità Europea che degli Stati membri e la *Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997* sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Con tale Decreto è stato introdotto nel nostro ordinamento, a carico delle persone giuridiche (di seguito denominate Enti), un regime di responsabilità amministrativa (equiparabile sostanzialmente alla responsabilità penale), che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica che ha materialmente commesso determinati fatti illeciti e che mira a coinvolgere, nella punizione degli stessi, gli Enti nel cui interesse o vantaggio i reati in questione sono stati compiuti.

Un simile ampliamento della responsabilità a carico degli Enti mira ad estendere la punizione degli illeciti penali individuati nel Decreto agli Enti che abbiano tratto vantaggio o nel cui interesse siano stati commessi i reati stessi. La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato nel cui luogo è stato commesso il reato.

I punti chiave del Decreto riguardano:

a) le persone coinvolte nella commissione del reato, che sono:

- ❖ persone fisiche che rivestono posizioni c.d. “apicali” (rappresentanza, amministrazione o direzione dell’Ente o di altra unità organizzativa o persone che ne esercitino, di fatto, la gestione ed il controllo);
- ❖ persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza da parte di uno dei soggetti sopraindicati;

b) la tipologia di reati prevista, consistenti inizialmente in quelli indicati negli art. 24 e 25 ossia:

art. 24: Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico

- ❖ malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.)
- ❖ indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-ter c.p.),
- ❖ truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, 2° comma, n. 1 c.p.);
- ❖ truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- ❖ frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);

Art. 24 bis Delitti informatici e trattamento illecito di dati

- ❖ accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter)
- ❖ intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater)
- ❖ installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies)
- ❖ danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis)
- ❖ danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter)
- ❖ danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater)
- ❖ danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies)
- ❖ detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater)
- ❖ diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies)
- ❖ frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quater)

Art. 24 ter: Delitti di criminalità organizzata

- ❖ associazione a delinquere (art. 416 c.p.)
- ❖ associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416 bis)
- ❖ scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter)

- ❖ sequestro di persona a scopo di estorsione (art.630 c.p.)
- ❖ associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art 74 Dpr 309/90)
- ❖ illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse di esplosivi , di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo

art. 25: Concussione e corruzione

- ❖ concussione (art. 317 c.p.)
- ❖ corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.)
- ❖ corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)
- ❖ corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* c.p.)
- ❖ induzione indebita a dare o promettere utilità (319 *quater*)
- ❖ istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- ❖ corruzione di persone incaricate di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- ❖ peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati Esteri (art. 322-*bis* c.p.).

art. 25-*bis*: Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

- ❖ falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- ❖ alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- ❖ spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
- ❖ spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- ❖ falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valore di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- ❖ contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
- ❖ fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
- ❖ uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
- ❖ contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- ❖ introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

art. 25 *bis* 1: Delitti contro l'industria e il commercio

- ❖ turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.)
- ❖ frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- ❖ vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- ❖ vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

- ❖ fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 *ter*)
- ❖ contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 *quater*)
- ❖ illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 *bis*)
- ❖ frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

art. 25 *ter*: Reati societari

- ❖ false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
- ❖ false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.)
- ❖ falso in prospetto (art. 2623 c.c.)
- ❖ falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624)
- ❖ impedito controllo (art. 2625 c.c.)
- ❖ indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)
- ❖ illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- ❖ illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- ❖ operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- ❖ omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 *bis* c.c.)
- ❖ formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- ❖ indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- ❖ corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
- ❖ illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- ❖ aggio (art. 2637 c.c.)
- ❖ ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

art. 25 *quater*: Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali

art. 25 *quater* 1: Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

- ❖ Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 *bis* c.p.)

art. 25 *quinq*: Delitto contro la personalità individuale

- ❖ Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- ❖ Tratta di persone (art. 601 c.p.)
- ❖ Acquisto ed alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
- ❖ Prostituzione minorile (art. 600 *bis* c.p.)
- ❖ Pornografia minorile (art. 600 *ter*)
- ❖ Detenzione di materiale pornografico (600 *quater* c.p.)
- ❖ Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 *quinq*)

art. 25 *sexies*: Abusi di mercato

- ❖ Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 Dlgs 24/2/1998 n.58)

- ❖ Manipolazione del mercato (art. 185 Dlgs 24/2/1998 n.58)

Art. 25 septies: Omicidio colposo o lesione gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

- ❖ Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

- ❖ Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

art. 25 opties: Ricettazione, riciclaggio o impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

- ❖ ricettazione (art. 648 c.p.)

- ❖ riciclaggio (art. 648 bis c.p.)

- ❖ impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)

art. 25 novies: Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

- ❖ art.171 (l. 633/1941)

- ❖ art. 171 bis (l.633/1941)

- ❖ art. 171 ter (l.633/1941)

- ❖ art. 171 septies(l.633/1941)

- ❖ art. 171 octies(l.633/1941)

art. 25 decies. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

- ❖ art. 377 bis

art. 25 undecies: Reati ambientali

- ❖ scarico non autorizzato di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose e scarico delle medesime sostanze in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione (rispettivamente art. 137, commi 2 e 3, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
- ❖ scarico di acque reflue industriali in violazione dei limiti tabellari (art. 137, comma 5, primo e secondo periodo, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
- ❖ violazione dei divieti di scarico al suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 137, comma 11, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
- ❖ scarico in mare da parte di navi ed aeromobili di sostanze di cui è vietato lo sversamento (art. 137, comma 13, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
- ❖ raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, comma 1, lett. a) e b), d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
- ❖ realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, comma 3, primo e secondo periodo, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
- ❖ inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla gestione di una discarica o alle altre attività concernenti i rifiuti (art. 256, comma 4, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
- ❖ miscelazione non consentita di rifiuti (art. 256, comma 5, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
- ❖ deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

- ❖ inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee ed omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (art. 257, commi 1 e 2, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
- ❖ predisposizione od uso di un falso certificato di analisi dei rifiuti (art. 258, comma 4 e art. 260-bis, commi 6 e 7, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
- ❖ traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
- ❖ attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
- ❖ violazioni del sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, comma 8, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
- ❖ inquinamento atmosferico (art. 279, comma 5, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

art. 25 *duodecies*: impegno di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

- ❖ art. 22 comma 12 *bis* D.lgs 25/07/1998 n.286

1.2 Azioni da parte della Società che il Decreto considera esimenti dalla responsabilità amministrativa

L'articolo 6 del Decreto prevede una forma specifica di esimente dalla responsabilità amministrativa qualora l'Ente dimostri che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto illecito, *modelli di organizzazione e gestione* idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati;
- ha affidato ad un organo interno, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e sull'efficace osservanza del Modello 231 in questione, nonché di curarne l'aggiornamento;
- non vi è stato omesso o insufficiente controllo da parte dell'organismo di vigilanza;
- le persone che hanno commesso il reato hanno agito fraudolentemente.

Il Decreto prevede inoltre che i *modelli di organizzazione e gestione* debbano rispondere alle seguenti esigenze:

- ❖ individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- ❖ prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- ❖ individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
- ❖ prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello 231;
- ❖ introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello 231.

La formulazione dei modelli e l'organizzazione dell'attività dell'organismo di vigilanza devono porsi l'obiettivo del giudizio di idoneità, da parte dell'autorità giudiziaria, che conduca all'"esonero" di responsabilità dell'ente.

E' infine previsto che, negli enti di piccole dimensioni, il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente dall'organo dirigente.

2. SANZIONI APPLICABILI

Le sanzioni amministrative per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

sanzioni pecuniarie;

sanzioni interdittive;

confisca;

pubblicazione della sentenza.

In particolare le principali sanzioni interdittive, peraltro applicabili ai soli reati di cui agli articoli 24, 25, 25-bis e 25-quater del Decreto, concernono:

l'interdizione dall'esercizio delle attività;

la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, nonché la revoca di quelli eventualmente già concessi;

il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni pecuniarie ed interdittive sono ridotte in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei reati di cui al Decreto.

Inoltre, non insorge alcuna responsabilità in capo agli Enti qualora gli stessi hanno volontariamente impedito il compimento dell'azione ovvero la realizzazione dell'evento.

3. MODELLO 231 ADOTTATO DALLA SOCIETA'

3.1 Descrizione della Società Valvital S.p.A.

La Valvital S.p.A. viene fondata nel 1971 da *Pier Giorgio Pellegrini* con l'ausilio di suo padre *Gino Pellegrini*, ed opera nell'ambito dello stampaggio a caldo con una produzione di qualità certificata ISO TS 16949 per il settore automotive ed ISO 14001 per la gestione ambientale.

Più specificatamente, *Valvital S.p.A.*, dispone di impianti per la fucinatura, per lo stampaggio e le lavorazioni meccaniche dei metalli in genere; realizza semiassi fino al diametro di 330mm mettendo a disposizione una vasta fornitura per il settore automotive, soprattutto per quanto concerne i macchinari agricoli industriali, i camion e le macchine per movimento terra.

L'attuale parco macchine – ad oggi rinnovato per l'80% - annovera tra i macchinari addetti alla lavorazione meccanica tornitrici orizzontali Mori Seiki, centri di lavoro "Mori Seiki", rettificatrici, dentatrici Pfauter ed altre rullatrici "Grob"; inoltre il controllo qualità viene effettuato con misuratrici tridimensionali, tra cui si annovera un macchinario "Contura G2 Zeiss", microscopio elettronico Zeiss, macchine di misura e controllo MITUTOYO.

La sede dell'azienda si trova ad Agliè (TO) Via Circonvallazione n. 7, con un'estensione di superficie di trentaduemila metri quadrati, di cui circa 7.000 metri quadrati al coperto, all'interno del quale lavorano n.73 dipendenti disposti su sei linee di produzione per lo stampaggio a caldo; le ultime due di queste linee sono completamente robotizzate e sono entrate in funzione rispettivamente nel mese di luglio del 2008 ed inizio 2011.

Il ciclo di produzione annovera come prima fase di produzione il taglio della barra del materiale utilizzato, per giungere al prodotto finito e pronto per il montaggio, ad esclusione del trattamento termico, in qualità di unica operazione affidata ad incaricati terzi esterni specializzati e certificati del settore.

La produzione è suddivisa in due gruppi: dal prodotto grezzo a quello finito a disegno e pronto per la prima fase di montaggio.

Nel primo gruppo appartengono i semiassi, gli alberi entrata cambio, i pignoni conici e gli alberi ricalcati in genere. Del secondo gruppo fanno parte i semiassi e gli alberi flangiati, alberi di sollevamento, etc.

La Valvital S.p.A. opera per oltre 90% sul mercato estero, in modo particolare in Germania, Austria, Francia, Finlandia, Svezia, Ungheria, Belgio e Messico.

3.2 Motivazioni della Società all'adozione del Modello 231 di Organizzazione e Gestione

La Società al fine di sempre più assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, ha ritenuto necessario adottare un *Modello 231 di organizzazione e di gestione* in linea con le prescrizioni del Decreto (di seguito "Modello 231").

La Società ritiene che l'adozione di tale Modello 231, unitamente alla contemporanea emanazione ed adozione di un codice etico (di seguito "Codice Etico"), costituiscano, al di là delle prescrizioni di legge, un ulteriore valido strumento di sensibilizzazione di tutti i dipendenti e collaboratori della Società e di tutti gli altri soggetti alla stessa cointeressati (Clienti, Fornitori, Partner, Pubbliche

Amministrazioni con cui intrattiene rapporti, azionisti, etc.). Tutto ciò affinché i suddetti soggetti seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e trasparenti in linea con i valori etico-sociali cui si ispira la Società nel perseguimento del proprio oggetto sociale, e tali comunque da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati dal Decreto.

La Società ha predisposto il Modello 231 sulla base di quanto previsto dal Decreto e dalle *Linee Guida* formulate da Confindustria in data 31 marzo 2008.

In attuazione di quanto previsto dal Decreto, il Consiglio di Amministrazione della Società, ha approvato il Modello 231 con delibera del 22/07/2014.

3.3 Finalità del Modello 231

Il Modello 231 predisposto dalla Società si fonda su un sistema strutturato di procedure organizzative operative e di attività di controllo che nella sostanza:

- a) individuano le aree/i processi di possibili rischi nell'attività aziendale, con particolare riguardo a quelle che comportano un rischio di reato ai sensi del Decreto, ne valutano l'impatto economico, lo verificano e lo documentano (*Risk Management*);
- b) definiscono un sistema normativo interno diretto a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai rischi/reati da prevenire tramite:
 - ❖ un sistema normativo composto da un Codice Etico, che fissa le linee di orientamento generali, e da procedure formalizzate, tese a disciplinare in dettaglio le modalità per assumere ed attuare decisioni nelle aree a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto, nonché volte a garantire la documentazione e/o verifica di ogni operazione in dette aree;
 - ❖ un sistema di deleghe e di poteri aziendali che assicuri una chiara e trasparente rappresentazione del processo aziendale di formazione e di attuazione delle decisioni;
 - ❖ la definizione di strutture organizzative coerenti ad ispirare e controllare la correttezza dei comportamenti, garantendo una chiara ed organica attribuzione dei compiti, applicando una giusta segregazione delle funzioni, assicurando che gli assetti voluti della struttura organizzativa siano realmente attuati;
- c) individuano i processi di gestione e controllo delle risorse finanziarie nelle attività potenzialmente a rischio reato;
- d) attribuiscono all'Organismo di Vigilanza specifici compiti di vigilanza sull'efficacia e corretto funzionamento del Modello 231, sulla coerenza dello stesso con gli obiettivi e sul suo aggiornamento periodico, nonché di curarne la diffusione al personale della Società ed ai collaboratori esterni e/o Partners della stessa.

Le finalità del Modello 231 sono pertanto quelle di:

- ❖ prevenire e ragionevolmente limitare i possibili rischi connessi all'attività aziendale con particolare riguardo all'eliminazione o riduzione di eventuali condotte illegali;
- ❖ determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, nelle aree di attività a rischio, la consapevolezza di poter incorrere, nel caso di violazioni alle disposizioni riportate nel Modello 231, in un reato passibile di sanzioni penali e amministrative non solo nei loro confronti, ma anche nei confronti della Società;
- ❖ ribadire che la Società non tollera comportamenti illeciti, di ogni tipo e indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto gli stessi, oltre a trasgredire le leggi vigenti, sono comunque contrari ai principi etico-sociali cui la Società intende attenersi.

3.4 Struttura del Modello 231

Il Modello 231 si compone di una "Parte Generale", contenente i principi e le regole di carattere generale aventi rilevanza in merito alle tematiche disciplinate dal D.Lgs. 231/2001, nonché le regole in tema di istituzione e funzionamento dell'Organismo di Vigilanza e del Sistema Disciplinare, e da singole "Parti Speciali" ciascuna delle quali predisposta con riferimento alle diverse categorie di reato contemplate nel D.Lgs. 231/2001 astrattamente ipotizzabili nella Società in ragione dei settori e dell'attività da questa svolta.

4. CODICE ETICO

Il Codice Etico è un documento ufficiale adottato in via autonoma dalla Società per comunicare a tutti i soggetti cointeressati (propri dipendenti, collaboratori, *Partners*, fornitori, clienti, Pubbliche Amministrazioni con cui intrattiene rapporti, azionisti, etc.) i principi di deontologia aziendale cui la Società intende uniformarsi nell'intrattenere relazioni con gli stessi.

A tal fine il Codice Etico mira a raccomandare, promuovere e/o vietare il compimento di determinati comportamenti in particolar modo da parte dei propri amministratori, dipendenti e/o collaboratori per il rispetto dei suddetti principi generali, integrando il comportamento che i destinatari dello stesso sono tenuti ad osservare in virtù delle leggi penali e civili vigenti, nonché degli eventuali obblighi previsti dalla applicabile contrattazione collettiva ed individuale.

La Società ha adottato il Codice Etico, il quale costituisce parte integrante e sostanziale del Modello 231.